SGUM
SSUM

Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin
Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina
Société Suisse d'Ultrasons en Médecine

Statuto SGUM/SSUM

I. NOME, SEDE E LINGUE

• Articolo 1 — Denominazione

In virtù del presente Statuto, ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero esiste un'associazione denominata Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina (SGUM/SSUM; di seguito denominata anche «Società»). La Società ha personalità giuridica e non persegue scopi di lucro.

• Articolo 2 – Durata

La durata della Società è illimitata.

• Articolo 3 — Sede e lingue

3.1 La Società stabilisce la propria sede presso la Segreteria della SGUM/SSUM.

3.2 Le lingue ufficiali della Società sono il tedesco, il francese e l'italiano.

3.3 Ai fini della parità di trattamento linguistico dei sessi, nei documenti societari vengono utilizzate sia la forma femminile che quella maschile, in alternativa, e ove possibile, denominazioni collettive o participi.

II. SCOPO

• Articolo 4 — Scopo

4.1 La Società riunisce medici, studenti e studentesse di medicina, veterinari e veterinarie nonché rappresentanti di discipline scientifiche, tecniche e medico-tecniche che si occupano di ecografia in medicina, a livello pratico e/o scientifico, nelle loro attività di insegnamento, ricerca e sviluppo.

4.2 Promuove e disciplina la formazione postgraduale e il perfezionamento in campo ecografico nell'ambito delle sue competenze e per conto dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM). Promuove la formazione degli studenti nell'ambito dell'ultrasonologia.

4.3 Promuove l'attività scientifica, favorisce lo scambio di esperienze specialistiche e scientifiche e organizza il Congresso annuale di ultrasonologia nonché il Congresso tripartito di ultrasonologia che si tiene con cadenza triennale in Svizzera.

4.4 Gestisce i contatti tra persone specializzate a livello internazionale. Tutela gli interessi professionali e deontologici dei suoi membri nell'ambito dell'ecografia.

4.5 Si impegna a favore di tariffe sostenibili nell'ambito della medicina ecografica svizzera e stabilisce requisiti qualitativi. La SSUM assicura la comunicazione con i propri membri, in particolare la trasmissione di informazioni rilevanti.

III. ORGANIZZAZIONE E AFFILIAZIONE

• Articolo 5 — Organizzazione della Società

5.1 Fondamenti

All'interno della Società vi sono sezioni di specialità di orientamento tecnico e sezioni regionali, nonché commissioni della formazione postgraduale e continua (CFCP) e gruppi di lavoro (task force, gruppi progettuali) conformi alle disposizioni di cui di seguito.

Le sezioni si costituiscono autonomamente e, in aggiunta a quelli della SGUM/SSUM, dispongono di statuti propri, che non possono contraddire lo statuto della SSUM. Esse regolano la propria organizzazione e le proprie decisioni autonomamente tenendo conto dell'interesse della SSUM. Gli statuti costitutivi vengono concordati con il Comitato della SGUM/SSUM e successivamente approvati dall'Assemblea generale delle sezioni. Le revisioni dello statuto devono essere sottoposte tempestivamente al comitato della SGUM/SSUM prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea generale. Le sezioni, in quanto associazioni autonome, sono tenute individualmente alla tenuta della contabilità; la SGUM/SSUM può assumere la responsabilità finanziaria per prestazioni concordate contrattualmente.

Commissioni e gruppi di lavoro vengono nominati dal Comitato.

5.2 Sezioni di specialità

Al momento della sua costituzione, una sezione di specialità è composta da almeno 40 membri. I membri ordinari devono soddisfare le condizioni di ammissione della propria sezione.

Oltre ai membri ordinari, le sezioni di specialità possono ammettere anche membri straordinari. I Comitati delle sezioni di specialità si autocostituiscono. Al massimo un seggio può essere occupato da membri junior che abbiano superato almeno l'esame di stato in medicina. Le sezioni di specialità sono responsabili della formazione postgraduale e continua nel rispettivo settore dell'ultrasonologia. Gli eventi delle sezioni, aperti in linea di massima a tutti i membri della SGUM/SSUM, vengono pubblicati sul sito web della SSUM.

La sezione «ultrasonografisti in formazione di base e postgraduale» (Young Sonographers) e il suo Comitato sono composti da studenti di medicina e medici in formazione continua.

5.3 Sezioni regionali

I sezioni regionali sono organizzate a livello regionale e/o sono composte da membri della stessa regione linguistica e perseguono prevalentemente l'obiettivo del perfezionamento. Il Comitato di sezioni regionali si costituisce autonomamente. Al massimo un seggio può essere occupato da membri junior che abbiano superato almeno l'esame di stato in medicina. Può essere creata una categoria di membri straordinari.

5.4 Commissioni e gruppi di lavoro

Gli commissioni e gruppi di lavoro sono composti da membri ordinari della SGUM/SSUM che si occupano di un settore dell'ultrasonologia oppure da gruppi specialistici di dimensioni ridotte non sufficienti a formare delle sezioni (meno di 40 membri).

5.1 Commissioni della formazione postgraduale e continua delle sezioni (CFCP)
Ogni sezione che gestisce un modulo/sottomodulo/componente costituisce una propria Commissione della formazione postgraduale e continua. Le regole relative ai certificati di capacità che sono rilevanti per l'organizzazione nel suo complesso, sia in ragione delle conseguenze amministrative che per i loro effetti sull'ottenimento o il mantenimento di altri certificati di capacità, necessitano dell'approvazione del Comitato della SGUM/SSUM.

5.2 Commissioni della formazione postgraduale e continua della SSUM (CFCP)
All'interno della SSUM vi sono commissioni della formazione postgraduale e continua sovraordinate che dirigono e gestiscono i programmi di capacità. Le regole relative ai certificati di capacità che sono rilevanti per l'organizzazione nel suo complesso, sia in ragione delle conseguenze amministrative che per i loro effetti sull'ottenimento o il mantenimento di altri certificati di capacità, necessitano dell'approvazione del Comitato della SGUM/SSUM.

Le commissioni per il perfezionamento e l'aggiornamento sono:

5.2.1 Commissione della formazione postgraduale e continua (CFCP) Certificato di capacità Sonografia (v. art. 15.1)

5.2.2 Commissione della formazione postgraduale e continua (CFCP) Certificato di capacità POCUS (Point of care Ultraschall) (v. art. 15.2)

5.2.3 Commissione della formazione postgraduale e continua (CFCP) Certificato di capacità Sonografia in gravidanza (v. art. 15.3)

5.2.4 Commissione della formazione postgraduale e continua (CFCP) Certificato di capacità Sonografia dell'anca (v. art. 15.4)

• Articolo 6 — Affiliazione

6.1 La Società è composta da membri ordinari e straordinari, sostenitori, senior, onorari e junior (Young Sonographers).

6.1.1 Membri ordinari:
sono ammessi come membri ordinari solo i titolari di un certificato di capacità (AP) Sonografia, POCUS, Sonografia in gravidanza e Sonografia dell'anca o di un titolo di specializzazione con formazione in ecografia secondo i criteri SGUM/SSUM nel programma di perfezionamento. I membri ordinari sono allo stesso tempo membri ordinari di almeno una sezione. In mancanza della ricertificazione, l'affiliazione ordinaria decade e viene trasformata in affiliazione straordinaria. I membri ordinari hanno diritto di voto e ricevono agevolazioni.

Per i membri di un'associazione con titolo di specializzazione con formazione in ultrasonologia secondo i criteri SGUM/SSUM nel programma di perfezionamento può essere prevista un'adesione collettiva. Il diritto di voto e le agevolazioni spettano a ogni singolo membro.

6.1.2 Membri straordinari:
i membri straordinari sono medici interessati all'ultrasonologia che non dispongono di un certificato di capacità in ultrasonologia o di un titolo di specializzazione con formazione in ecografia secondo i criteri SGUM/SSUM nel programma di perfezionamento.

I membri straordinari non hanno diritto di voto e di elezione. Non possono essere eletti nel Comitato dell'associazione. In linea di principio non è previsto alcun diritto ad agevolazioni. Il Comitato della SSUM può concedere agevolazioni ridotte per il Congresso annuale.

6.1.3 Membri sostenitori:
possono aderire in qualità di membri sostenitori le persone fisiche e giuridiche che sostengono gli scopi della Società.

I membri sostenitori non hanno diritto di voto o elezione e non possono partecipare all'Assemblea generale.

6.1.4 Membri senior:
i membri che hanno terminato l'attività professionale e sono andati in pensione hanno la possibilità di diventare membri senior. Tale opzione deve essere richiesta per iscritto all'ufficio alla fine dell'anno solare in corso, con un preavviso di due mesi e vale a partire dall'anno civile successivo al pensionamento. I membri senior sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

Con l'affiliazione senior si estingue il diritto di voto ed elezione e il diritto ad agevolazioni. I membri senior non sono più attivi nell'insegnamento in veste di tutor o istruttori.

6.1.5 Membri onorari:
possono essere elette quali membri onorari persone che si siano particolarmente distinte nell'ambito ecografico o della Società. L'elezione avviene durante l'Assemblea generale su richiesta del Comitato.

I membri onorari hanno diritto di voto e godono di agevolazioni.

6.1.6 Membri junior:
I membri della sezione «Young Sonographers» o i membri junior delle altre sezioni senza certificato di capacità o titolo di specializzazione possono essere ammessi come membri junior della SSUM.

I membri junior non hanno diritto di voto, ma dispongono di diritti di partecipazione che possono esercitare tramite la loro rappresentanza negli organi della SSUM. Con l'ottenimento del titolo di specialista, l'affiliazione junior viene automaticamente trasformata in affiliazione straordinaria e, dopo l'ottenimento dell'attestato di formazione complementare, in affiliazione ordinaria.

6.2 Richiesta di affiliazione

6.2.1 L'affiliazione viene richiesta presentando una domanda per via elettronica presso l'ufficio competente.

6.2.2 Per le domande di ammissione di candidate e candidati provenienti da discipline senza propria sezione e per tutte le categorie di affiliazione della SGUM/SSUM è competente la segreteria della SGUM/SSUM.

Per le domande di candidate e candidati provenienti da discipline con propria sezione, sono competenti le sezioni stesse. Le sezioni possono rifiutare l'adesione motivando la propria decisione. In caso di adesioni multiple, le singole sezioni mantengono la competenza di ammissione per la propria sezione. Le sezioni possono delegare questa competenza, nei loro statuti, alla segreteria della SGUM/SSUM, che provvederà ad applicare i loro criteri di ammissione.

6.2.3 In caso di rifiuto da parte della Segreteria o di una sezione, è possibile presentare ricorso scritto e motivato al Comitato della SGUM/SSUM entro 30 giorni.

La decisione del Comitato è definitiva. L'elenco dei nuovi membri può essere consultato su richiesta durante l'Assemblea generale.

6.2.4 L'obbligo di contribuzione decorre dalla conferma dell'affiliazione da parte della Segreteria. Sempre da tale momento è inoltre possibile usufruire delle agevolazioni per i membri.

6.2.5 Protezione dei dati
Con la domanda di affiliazione, si accetta che dal momento dell'adesione stessa la SGUM/SSUM possa utilizzare i dati forniti (dati di contatto e informazioni relative all'istruzione di base, alla formazione postgraduale e al perfezionamento) esclusivamente per scopi dell'associazione, ovvero la gestione dei membri, l'invio della corrispondenza e della newsletter della SSUM, le comunicazioni relative all'Assemblea generale, la trasmissione dei dati alla FMH e l'invito ad altri eventi della SSUM come il Congresso annuale. È esclusa la trasmissione di dati a terzi. I dati personali vengono cancellati dopo l'uscita o due anni dopo la scadenza dei certificati di capacità. Il consenso alla trasmissione dei dati può essere revocato.

6.2.6 L'affiliazione non è trasferibile.

• Articolo 7 — Perdita dell'affiliazione

7.1 Estinzione dell'affiliazione
L'affiliazione si estingue, per recesso, scioglimento della persona giuridica, decesso oppure per esclusione. I membri dimissionari o esclusi perdono tutti i diritti alle agevolazioni e all'eventuale patrimonio sociale. In caso di esclusione, tutti gli obblighi rimangono in vigore fino al momento dell'esclusione. Non sono previsti rimborsi da parte della Società.

7.2 Uscita
L'uscita dalla Società deve essere notificata per iscritto tramite comunicazione indirizzata alla Segreteria con preavviso di due mesi ed effetto alla fine dell'anno civile in corso. Con l'uscita dalla Società decade contemporaneamente anche l'affiliazione alle rispettive sezioni e viceversa.
In caso di entrata infrannuale, l'uscita può avvenire non prima della fine dell'anno civile successivo.

7.3 Mancato pagamento della quota associativa
Coloro che, nonostante l'invio di tre solleciti, non abbiano versato la quota, possono essere espulsi dal Comitato.

7.4 Esclusione
Un membro può essere escluso solo per motivi importanti, di solito su richiesta del Comitato. L'esclusione viene decisa dall'Assemblea generale con due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

• Articolo 8 — Quota associativa

Tutti i membri, ad eccezione di quelli onorari, versano una quota associativa annuale. Il contributo dei membri straordinari e dei membri junior è di norma ridotto.

Le sezioni possono riscuotere una propria quota associativa.

L'Assemblea generale stabilisce l'ammontare della quota per i membri ordinari, straordinari e junior.

In caso di entrata infrannuale, la quota associativa è calcolata pro rata temporis in base al trimestre in cui avviene l'affiliazione.

I membri possono richiedere al Comitato della SGUM/SSUM di sospendere l'affiliazione presentando una richiesta scritta motivata in seguito alla interruzione temporanea della loro attività professionale. Durante la sospensione si estinguono l'obbligo di contribuzione e tutti i diritti legati all'affiliazione, così come le agevolazioni.

IV. ORGANI

• Articolo 9 — Organi della Società

9.1 Assemblea generale (art. 10)

9.2 Comitato (art. 11)

9.3 Comitato allargato (art. 12)

9.4 Ufficio di revisione (art. 13)

9.5 Sezioni e commissioni/gruppi di lavoro (art. 14)

9.6 Commissioni di formazione postgraduale e continua (art. 15)

9.7 Senato (art. 16)

9.8 Ufficio di conciliazione (art. 17)

9.9 Segreteria (art. 18)

• Articolo 10 — Assemblea generale

10.1 L'assemblea generale è l'organo supremo della Società.

10.2 Convocazione, iscrizione all'ordine del giorno e stesura del verbale
L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato della Società una volta all'anno.

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata su decisione maggioritaria del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei membri.

L'invito all'Assemblea generale ordinaria e straordinaria viene inviato per iscritto o in formato elettronico a ciascun membro almeno quattro settimane prima dell'assemblea con pubblicazione dei temi di discussione (ordine del giorno).

In presenza di circostanze particolari che rendono impossibile o notevolmente difficile organizzare un'assemblea in presenza, il Comitato può disporre che l'Assemblea generale si svolga senza luogo di riunione, per via elettronica o mediante votazione per corrispondenza.

L'Assemblea generale può svolgersi in forma elettronica se tutti i membri con diritto di voto hanno la possibilità di utilizzare Internet e dispongono dei necessari dati di accesso.

Nel caso di assemblee generali senza luogo di riunione, agli inviti devono essere allegati anche i documenti rilevanti ai fini della votazione.

Sull'Assemblea generale deve essere redatto un verbale firmato dal/la Presidente e dalla persona verbalizzante.

10.3 Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i membri ordinari e onorari della SGUM/SSUM.

10.4 Diritto di proposta dei membri
Le richieste dei membri devono essere presentate al Comitato per iscritto, motivate e in forma atta a deliberare, almeno due mesi prima dell'Assemblea generale ordinaria. Il Comitato esamina le richieste pervenute e le trasmette ai membri, unitamente alla convocazione, al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea generale ordinaria. Il Comitato è autorizzato a esprimere il proprio parere.

Le controproposte relative ai punti all'ordine del giorno devono essere inoltrate al Comitato in forma atta a deliberare al più tardi 14 giorni prima dell'Assemblea generale. Il Comitato le comunica ai membri al più tardi una settimana prima dell'Assemblea generale. Il Comitato è autorizzato a esprimere il proprio parere.

10.5 L'Assemblea generale esercita i seguenti diritti.

10.5.1 Elegge i membri del Comitato della SGUM/SSUM: i candidati e le candidate vengono proposti dal Comitato o dai membri (nel rispetto del termine di candidatura di cui all'art. 10.4).
La lista dei candidati e delle candidate viene inviata insieme alla convocazione all'Assemblea generale.
L'Assemblea generale può destituire i membri del Comitato con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto. Su richiesta, l'elezione del Comitato può avvenire a scrutinio segreto se almeno un terzo dei membri presenti aventi diritto di voto lo richiede.

10.5.2 Elegge i membri onorari su richiesta del Comitato.

10.5.3 Nomina l'ufficio di conciliazione.

10.5.4 Nomina l'ufficio di revisione.

10.5.5 Decide in merito all'esclusione di membri ai sensi dell'art. 7.4.

10.5.6 Decide in merito alla modifica dello Statuto e allo scioglimento della Società.

10.5.7 Verifica il rapporto sull'attività del Comitato della Società e delle sezioni nonché il rendiconto annuale.

10.5.8 Approva il verbale dell'ultima Assemblea generale.

10.5.9 Stabilisce la quota annuale per i membri ordinari o junior e approva il budget per l'anno successivo.

10.5.10 Approva i regolamenti.

10.6 Presidenza
Il/la Presidente della Società presiede l'Assemblea generale. In caso di suo impedimento subentra il/la Past president e, in caso di impedimento di quest'ultimo, il/la Presidente eletto/a. Il/la Presidente nomina uno o più scrutatori, a meno che le votazioni non avvengano tramite un sistema di e-voting.

10.7 Elezioni e votazioni

10.7.1 Durante le elezioni il primo scrutinio si basa sulla maggioranza assoluta, il secondo sulla maggioranza relativa (maggior numero di voti) dei voti validi espressi.

10.7.2 Le votazioni sono palesi, a meno che almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto presenti non richieda una votazione a scrutinio segreto. Salvo diversa disposizione dello Statuto, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Le decisioni possono essere oggetto di riesame in seno alla stessa assemblea a condizione che i due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti si pronuncino a favore.

10.7.3 È fatto salvo l'articolo 75 del Codice civile svizzero, secondo il quale ogni membro ha il diritto di impugnare in tribunale entro un mese le decisioni non approvate e che violano la legge o il presente Statuto. Il foro competente è la sede della Società.

• Articolo 11 — Comitato della Società

11.1 Il Comitato della Società si costituisce autonomamente ed è composto da:
- Presidente
- Past President
- Presidente eletto
- Presidenti delle commissioni di formazione postgraduale e continua
- altri membri responsabili dei dipartimenti

Il Comitato è composto da membri ordinari; al massimo un seggio può essere occupato da un membro junior che abbia superato almeno l'esame di stato in medicina.

I membri di commissioni e gruppi di lavoro non possono fare parte del Comitato.

I compiti del Comitato sono suddivisi in dipartimenti. Ogni membro del Comitato è responsabile di almeno un dipartimento. A tal fine, i responsabili di dipartimento firmano un elenco degli oneri.

Ove possibile, almeno un rappresentante della Svizzera italiana e/o francese dovrebbe occupare un dipartimento nel Comitato della SGUM/SSUM.

Il/la Presidente, il/la Presidente eletto/a e il Past President formano la presidenza, che è l'organo direttivo della Società, responsabile della gestione operativa, del coordinamento degli affari correnti e dell'attuazione delle decisioni del Comitato.

11.2 Elezione
I membri del Comitato vengono eletti dall'Assemblea generale. I presidenti delle commissioni della formazione postgraduale e continua partecipano al Comitato in virtù della loro funzione.

11.3 Durata del mandato
Il mandato del/la Presidente e degli altri membri del Comitato dura tre anni. È ammessa la rielezione. Il/la Presidente uscente diventa Past president. La durata massima del mandato è di 12 anni. Sono possibili ulteriori mandati superiori a 12 anni, ma devono essere esplicitamente motivati all'Assemblea generale e da questa approvati.

11.4 Riunione del Comitato
Il/la Presidente convoca le riunioni del Comitato ogniqualvolta le attività lo richiedono o se a farne richiesta sono tre membri del Comitato stesso.

Le convocazioni con l'ordine del giorno vengono inviate al più tardi dieci giorni prima della riunione. Sulle riunioni deve essere redatto un verbale firmato dal/la Presidente e dalla persona verbalizzante.

11.5 Votazioni
Salvo diversa disposizione dello Statuto, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Il/la Presidente vota e, in caso di parità di voti, il suo voto è determinante.

11.6 Competenze e obblighi

11.6.1 Il Comitato rappresenta nei confronti delle autorità e di terzi gli interessi della Società e delle sue sezioni. In caso di domande tecniche si consultano le rispettive sezioni e commissioni/gruppi di lavoro.

11.6.2 Il diritto di firma per la SSUM è esercitato con una firma collettiva a due del/la Presidente unitamente al/la responsabile del dipartimento Finanze o a uno degli altri due membri della presidenza.

I certificati di capacità sono sottoscritti dal/la Presidente della SSUM, dai rispettivi Presidenti e rappresentanti della CFPC o dai Presidenti delle sezioni competenti.

11.6.3 Al Comitato spettano tutte le funzioni che lo Statuto o il diritto imperativo non delegano ad altri organi; in particolare gestisce il patrimonio della Società in collaborazione con una fiduciaria, redige il bilancio preventivo e il conto annuale ed è l'istanza di ricorso in caso di decisioni negative delle Commissioni della formazione continua (v. art. 15). Il termine di ricorso è di 30 giorni.

11.6.4 Il Comitato può incaricare un/a Segretario/a generale di fornire assistenza nella gestione. Inoltre designa una Segreteria per le mansioni amministrative, come la gestione dei membri e dei certificati di idoneità nonché lo svolgimento della procedura di affiliazione di nuovi membri (art. 18).

11.6.5 Il Comitato decide in merito ai ricorsi relativi alle domande di affiliazione respinte.

11.6.6 Il Comitato autorizza gli statuti delle sezioni di specialità e i regolamenti organizzativi della Commissione della formazione postgraduale e continua e dei gruppi di lavoro.

11.6.7 Il Comitato è responsabile nei confronti dell'ISFM dell'attuazione conforme delle disposizioni relative ai certificati di capacità (v. anche art. 5.5).

11.6.8 Il Comitato approva l'organizzazione del Congresso annuale, la composizione del comitato organizzativo e della presidenza congressuale, nonché il budget.

11.6.9 Il Comitato presenta all'Assemblea generale proposte per la nomina dei membri onorari.

11.6.10 Stabilisce la quota associativa annuale per i membri sostenitori.

11.6.11 Chiede all'Assemblea generale l'esclusione di membri per gravi motivi.

11.6.12 Convoca l'Assemblea generale.

11.6.13 Sottopone all'Assemblea generale un rapporto annuale, in cui è incluso anche il rapporto dei responsabili dei dipartimenti, sulle attività e sulla situazione economica della Società.

11.7 Per compiti o occasioni particolari, il Comitato può incaricare persone o organi corrispondenti.

11.8 Al termine del suo mandato, il membro uscente del Comitato (Presidente incluso) consegna in forma ordinata ed entro un mese la documentazione completa e i documenti al suo successore.

Articolo 12 — Comitato allargato della Società

12.1 Il Comitato allargato è composto dal Comitato della SGUM/SSUM e dai presidenti delle sezioni di specialità e delle sezioni regionali.

Il/la Presidente della SGUM/SSUM convoca le riunioni del Comitato allargato laddove necessario, tuttavia almeno una volta all'anno, eventualmente anche in concomitanza con una riunione del Comitato. Queste possono svolgersi nell'ambito di una riunione del Comitato.

Le convocazioni con l'ordine del giorno vengono inviate al più tardi dieci giorni prima della riunione. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Sulle riunioni deve essere redatto un verbale firmato dal/la Presidente e dalla persona verbalizzante.

12.2 Mansioni e competenze

12.2.1 Il Comitato allargato elabora gli obiettivi strategici insieme al Comitato della Società.

12.2.2 Discute le richieste e i problemi emersi dalle sezioni di specialità, dalle sezioni regionali e dalla Commissione della formazione continua. I rapporti sulle attività delle sezioni vengono presentati nel Comitato allargato.

12.2.3 Discute le modifiche agli statuti della SGUM/SSUM e delle singole sezioni.

• Articolo 13 — Ufficio di revisione

La revisione viene effettuata secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero relative alla revisione limitata, in base alle quali si nomina un Ufficio di revisione in conformità alle disposizioni della Legge sui revisori (RS 221.302). L'Ufficio di revisione viene nominato ogni anno dall'Assemblea generale. La nomina può essere rinnovata. In linea di principio, l'Ufficio di revisione non partecipa all'Assemblea generale. Se si desidera che l'Ufficio di revisione partecipi all'Assemblea generale, uno o più membri devono farne richiesta al Comitato almeno due mesi prima che questa abbia luogo. Il Comitato adotta le misure necessarie.

• Articolo 14 — Sezioni e commissioni/gruppi di lavoro

14.1 Compiti e competenze delle sezioni
D'intesa con la Commissione della formazione postgraduale e continua per il Certificato di capacità Sonografia, le sezioni di specialità che gestiscono i moduli e i sottomoduli redigono e verificano (v. art. 5.2) i contenuti dei corsi di perfezionamento specializzanti in ambito ecografico. In particolare, organizzano anche corsi di perfezionamento specializzanti.

Le sezioni regionali curano (v. art. 5.4) il contatto con le colleghe e i colleghi interessati alle ecografie della propria regione e organizzano eventi di formazione a livello regionale.

14.2 Compiti e competenze delle commissioni/gruppi di lavoro
Il Comitato della SGUM/SSUM o di una sezione può costituire una commissione o un

gruppo di lavoro per compiti o argomenti definiti per conto del Comitato della SGUM/SSUM o di una sezione. La Commissione o il gruppo di lavoro informano in merito la SGUM/SSUM o il Comitato della sezione periodicamente, tuttavia almeno una volta all'anno. L'organizzazione e le competenze devono essere concordate con il Comitato della SGUM/SSUM. Per le commissioni e i gruppi di lavoro viene formulato per iscritto un profilo dei compiti o un mandato comprensivo della retribuzione.

• Articolo 15 — Commissioni della formazione postgraduale e continua

Tutte le regolamentazioni relative ai certificati di capacità rilevanti per l'organizzazione nel suo complesso necessitano dell'approvazione del Comitato della SGUM/SSUM.

15.1 Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità Sonografia

La SGUM/SSUM gestisce una propria Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità Sonografia.

La Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità Sonografia è composta dai rappresentanti delle sezioni competenti per i moduli. La presidenza può essere assicurata da una copresidenza esercitata sotto forma di «primus inter pares» con mandato triennale. Il numero dei membri è variabile e deve figurare almeno un rappresentante per ogni sezione di specialità. Su richiesta de la CFPC, il Comitato della SGUM/SSUM elegge i membri della Commissione, compreso il/la Presidente, con cadenza triennale.

Su incarico del Comitato della SGUM/SSUM, la Commissione della formazione postgraduale e continua coordina i contenuti dei corsi di perfezionamento delle singole sezioni, sorveglia la valutazione finale/esame e rilascia il certificato di capacità Sonografia sulla base dei criteri definiti nel programma di capacità Sonografia.

Controlla il rispetto di tutte le disposizioni del programma di capacità Sonografia elaborato congiuntamente da SGUM/SSUM e ISFM. Controlla inoltre in particolare l'obbligo di formazione ivi prescritto.

La parte finanziaria è gestita tramite un centro di costo separato, a sua volta componente della contabilità della SGUM/SSUM. Le questioni finanziarie e la relativa responsabilità spettano alla SGUM/SSUM e devono essere rendicontate in modo trasparente. Le entrate nette sono soggette a imposta.

15.2 Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità POCUS

La SGUM/SSUM istituisce una propria Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità POCUS. La Commissione della formazione postgraduale e continua POCUS è composta dai rappresentanti delle componenti delle sezioni e delle associazioni specializzate. La presidenza può essere assicurata da una copresidenza esercitata sotto forma di «primus inter pares» con mandato triennale. Il numero dei membri è variabile, la composizione è conforme al programma di formazione. Su richiesta de la CFPC, il Comitato della SGUM/SSUM conferma l'elezione da parte della CFCP dei membri della Commissione, compreso il/la Presidente, con cadenza triennale.

La Commissione della formazione postgraduale e continua POCUS è un organo subordinato al Comitato della SSUM ed è responsabile di tutte le questioni amministrative relative all'attuazione e all'implementazione del programma di capacità.

Controlla i requisiti posti alla formazione continua e al perfezionamento per l'ottenimento del certificato di capacità e dei relativi componenti e rilascia il certificato di capacità POCUS sulla base dei criteri stabiliti. In particolare, vigila sul rispetto di tutte le disposizioni del programma di capacità POCUS elaborato congiuntamente da SGUM/SSUM e ISFM. Controlla inoltre in particolare l'obbligo di formazione ivi prescritto.

La parte finanziaria è gestita tramite un centro di costo separato, a sua volta componente della contabilità della SGUM/SSUM. Le questioni finanziarie e la relativa responsabilità spettano alla SGUM/SSUM e devono essere rendicontate in modo trasparente. Le entrate nette sono soggette a imposta.

15.3 Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità Sonografia in gravidanza

Il programma di capacità Sonografia in gravidanza è stato commissionato dall'UFSP e l'UFSP partecipa alla definizione della composizione della Commissione della formazione postgraduale e continua. La Commissione sonografia in gravidanza è composta dai delegati di tutti i gruppi specialistici interessati. A tal fine, su richiesta de la CFPC, il Comitato della SGUM/SSUM elegge a cadenza triennale un/a delegato/a della SGUM/SSUM nella Commissione della formazione postgraduale e continua Sonografia in gravidanza. La presidenza può essere assicurata da una copresidenza esercitata sotto forma di «primus inter pares» con mandato triennale.

La Commissione della formazione postgraduale e continua Sonografia in gravidanza è un organo subordinato al Comitato della SSUM ed è responsabile di tutte le questioni amministrative legate all'attuazione e all'implementazione del programma di capacità. Controlla i requisiti richiesti per la formazione continua e l'aggiornamento professionale per l'ottenimento del certificato di capacità e rilascia, sulla base dei criteri stabiliti, il certificato di capacità Sonografia in gravidanza.

In particolare, controlla il rispetto di tutte le disposizioni del programma di capacità Sonografia in gravidanza elaborato congiuntamente da SGUM/SSUM e ISFM e controlla l'obbligo di formazione continua ivi prescritto.

La parte finanziaria è gestita tramite un centro di costo separato, a sua volta componente della contabilità della SGUM/SSUM. Le questioni finanziarie e la relativa responsabilità spettano alla SGUM/SSUM e devono essere rendicontate in modo trasparente. Le entrate nette sono soggette a imposta.

15.4 Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità Sonografia dell'anca

Il programma di capacità Sonografia dell'anca è commissionato dall'UFSP e l'UFSP partecipa alla definizione della composizione della Commissione della formazione postgraduale e continua. La Commissione sonografia dell'anca è composta dai delegati di tutti i gruppi specialistici interessati. Su richiesta de la CFPC, il Comitato della SGUM/SSUM elegge a cadenza triennale un/a delegato/a SGUM/SSUM nella Commissione della formazione postgraduale e continua per il certificato di capacità Sonografia dell'anca.

Tale persona presiede la Commissione. La presidenza può essere assicurata da una copresidenza esercitata sotto forma di «primus inter pares» con mandato triennale.

La Commissione della formazione postgraduale e continua Sonografia dell'anca è un organo subordinato al Comitato della SSUM ed è l'istanza competente per tutte le questioni specialistiche riguardanti il programma di capacità «Sonografia dell'anca secondo Graf». Controlla i requisiti della formazione continua e del perfezionamento per il conseguimento del certificato di capacità e rilascia, sulla base dei criteri stabiliti, il certificato di capacità Sonografia dell'anca. In particolare, controlla l'osservanza di tutte le disposizioni del programma di capacità Sonografia dell'anca elaborato congiuntamente da SGUM/SSUM e ISFM. Controlla inoltre in particolare l'obbligo di formazione ivi prescritto.

La parte finanziaria è gestita tramite un centro di costo separato, a sua volta componente della contabilità della SGUM/SSUM. Le questioni finanziarie e la relativa responsabilità spettano alla SGUM/SSUM e devono essere rendicontate in modo trasparente. Le entrate nette sono soggette a imposta.

• Articolo 16 — Senato

Il Senato è composto dagli ex presidenti della Società; la partecipazione è facoltativa.

Il suo compito principale è trasmettere l'esperienza acquisita nel corso degli anni. Può essere consultato dal comitato a titolo consultivo su richiesta. Inoltre, il Senato ha il diritto di sottoporre al comitato le proprie posizioni e raccomandazioni.

• Articolo 17 — Ufficio di conciliazione

L'Ufficio di conciliazione funge da intermediario e fornisce consulenza in caso di problemi. La nomina all'ufficio incaricato di questo compito viene proposta dal Comitato della SGUM/SSUM all'Assemblea generale.

La persona nominata all'Ufficio di conciliazione partecipa come ospite alle riunioni del Comitato e del Comitato allargato.

• Articolo 18 — Segreteria

La Segreteria si occupa dell'affiliazione di nuovi membri rientrante nell'ambito di competenza della SGUM/SSUM. La Segreteria viene nominata, insediata e sciolta dal Comitato della SGUM/SSUM.

V. PATRIMONIO E RESPONSABILITÀ

• Articolo 19 — Patrimonio sociale

19.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dalle eccedenze del conto d'esercizio (ad es. quote associative, certificazioni, ricertificazioni), da eventuali donazioni, contributi alle manifestazioni e lasciti.

19.2 La società risponde delle passività esclusivamente con il suo patrimonio. La responsabilità personale dei membri è limitata all'obbligo di contribuzione tramite le quote associative annuali e non è estesa agli impegni dell'associazione.

19.3 I membri la cui affiliazione scade prima di un eventuale scioglimento della Società non hanno diritto al patrimonio sociale.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

• Articolo 20 — Modifica dello Statuto

20.1 Richieste
Le richieste di modifica dello Statuto vengono presentate su richiesta del Comitato della SGUM/SSUM o di un sesto dei membri. Il Comitato le sottopone a tutti i membri nella forma prevista per la convocazione dell'Assemblea generale almeno quattro settimane prima della successiva Assemblea generale.

20.2 Obiezioni e controproposte
Le obiezioni e le controproposte devono essere presentate al Comitato almeno 14 giorni prima dell'Assemblea generale. Il Comitato provvederà a darne comunicazione ai membri entro e non oltre una settimana prima dell'Assemblea generale.

20.3 Quorum
Per l'approvazione delle modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

• Articolo 21 — Scioglimento della Società

21.1 Competenza
Lo scioglimento della Società avviene esclusivamente con delibera dell'Assemblea generale, con sentenza giudiziaria o in forza di legge.

21.2 Quorum
Lo scioglimento per decisione dell'Assemblea generale deve essere approvato da almeno due terzi dei membri con diritto di voto presenti

21.3 In caso di mancato raggiungimento del quorum sopra indicato, entro due mesi deve essere convocata una seconda Assemblea generale che, indipendentemente dal numero dei membri aventi diritto di voto presenti, può deliberare validamente a maggioranza semplice.

21.4 Se la Società viene sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale, per sentenza giudiziaria o per legge, l'Assemblea generale nomina uno o più mandatari con l'incarico di liquidare il patrimonio sociale e decide a maggioranza semplice in merito al suo impiego.

• Articolo 22 — Entrata in vigore

22.1. Il presente Statuto è redatto in lingua tedesca, francese e italiana. Fa fede la versione tedesca.

22.2. Lo Statuto è stato istituito nella riunione di fondazione del 3 giugno 1969. Il 1° gennaio 1980, lo Statuto è stato rivisto e il nome originale dell'Associazione svizzera per la diagnostica ad ultrasuoni (SAGU) è stato modificato in Società svizzera per gli ultrasuoni in medicina e biologia (SGUMB).

Altre revisioni hanno avuto luogo l'8 giugno 1989 e il 1° marzo 1998, quando SGUMB è stata ribattezzata SGUM/SSUM (Società svizzera di Ultrasonografia in Medicina), e successivamente il 28 giugno 2024 e il 30 ottobre 2025.

La presente revisione totale è stata approvata dall'Assemblea generale del 26 giugno 2026 ed entra in vigore con effetto immediato.

1° luglio 2026

Dr. med. Anika Hansmann, Presidente